

## Tribunale di Grosseto

Il giudice dott. Claudia Frosini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.2.2017;

ritenuto, in base ad una delibazione sommaria propria di questa fase cautelare, che sussistono gravi motivi per procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli azionati dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. con il precetto opposto;

osservato preliminarmente in via generale che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dal quale non vi è ragione di discostarsi, il mutuo agrario ha natura di mutuo di scopo, dovendo essere destinato alle specifiche attività indicate dall'art. 43 TUB, cioè "*alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali*", per cui in queste ipotesi lo scopo viene a connotare la causa del contratto;

ritenuto che, nella specie, il chiaro tenore letterale dei contratti *inter partes* (che contengono entrambi un esplicito rinvio alla disciplina di cui agli articoli 43 e seguenti TUB) ne consente, allo stato degli atti, una qualificazione giuridica in termini di mutuo agrario e, dunque di scopo, non potendo tali conclusioni ritenersi inficiate solo per la presenza di una garanzia (ipotecaria);

considerato infatti, per un conto, che il rinvio dell'articolo 44 TUB al mutuo fondiario concerne unicamente la disciplina applicabile ma non è tale da incidere, in sé considerato, sulla causa tipica del contratto di mutuo e, per altro conto, che nella disciplina attuale del mutuo agrario il ricorso allo strumento della cambiale è divenuto facoltativo;

ritenuto, dunque, di condividere le argomentazioni dell'opponente in merito all'esistenza di una verosimile ipotesi di nullità dei contratti di mutuo agrario stipulati tra le parti, quanto meno limitatamente alla parte in cui la relativa erogazione è servita in realtà, nella comune intenzione delle stesse, a ripianare precedenti passività in essere presso la stessa banca (rendendo, tra l'altro, il relativo credito maggiormente garantito da ipoteca);

rilevato infatti, quale dato documentale e comunque pacifico, che buona parte delle somme erogate sono state destinate al consolidamento di pregresse passività onerose, senza che



possano assumere rilievo le modalità e gli scopi per i quali erano state originariamente utilizzate le somme oggetto dell'affidamento (cioè in ipotesi, secondo la parte opposta, comunque ricollegabili all'attività agricola svolta dagli opposenti), dovendo infatti servire le somme erogate col mutuo in modo diretto per una delle attività previste dall'art. 43 TUB e non nel modo indiretto propugnato dalla parte opposta;

ritenuto dunque che in realtà lo scopo, quanto meno parziale del mutuo, è stato quello di ripianare precedenti passività rendendo nel contempo il relativo credito garantito da ipoteca, mentre quello prospettato dalla parte opposta è solo un effetto riflesso in ipotesi conseguito alla realizzazione dello scopo predetto;

essendo dunque riscontrabile, nei limiti della delibazione sommaria propria di questa sede, il *fumus boni iuris* di una nullità quanto meno parziale, quanto alla parte delle somme (in buona parte) servite per ripianare precedenti passività, dovendo poi essere rimessa alla sede naturale del giudizio di merito la valutazione in merito al se e per quale parte del credito precettato possa, in ipotesi, proseguire l'azione esecutiva;

ritenuto dunque conclusivamente che sussistono gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo avuto anche riguardo, sotto il profilo del *periculum*, agli importi precettati; ritenuto, infine, che le superiori considerazioni consentano, allo stato, di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza prospettati dagli opposenti;

PQM

sospende l'efficacia esecutiva dei titoli azionati con il precetto;

rimette ogni ulteriore eccezione o rilievo al merito;

dispone la prosecuzione della causa nel merito per l'udienza del 21.11.2017 ore 9,00.

Grosseto lì, 10/04/2017

Il giudice  
dott. Claudia Frosini

